


H. PRESIDENTE

Napoli, 8 MAG. 2007

VI Commissione Consigliare per l'esame;
I e II Commissione Consigliare per il parere.
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

il provvedimento in oggetto a:

A S S E G N A

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

IL PRESIDENTE

Ad iniziativa dei Consiglieri Paolo Romano, Giuseppe Sagliocco, Cosimo Sibilla.

Oggetto: Proposta di Legge "Interventi a tutela e sostegno della famiglia"
(Reg.Gen.n.261)

S E D E

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Ai Consiglieri Regionali

Ai Presidenti delle Commissioni
Consigliari VI, I e II

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Prot. n.3175/Gen.

Consiglio Regionale della Campania



Ruolo Generale n. 261

Ad iniziativa dei Consiglieri Paolo Romano, Giuseppe Saggio, Cosimo Sibilia.

“Interventi a tutela e sostegno della famiglia”

Proposta di legge

VIII LEGISLATURA

Consiglio Regionale della Campania



La presente P.d.L. regionale si propone pertanto di predisporre un sistema articolato e compiuto di interventi concreti di sostegno alla famiglia, che, lungi da grandi dichiarazioni retoriche e progetti rivoluzionari, possano costituire un effettivo e tangibile aiuto per le famiglie campane.

Tra le diverse formazioni sociali la famiglia è da sempre considerata un soggetto collettivo privilegiato, elemento costitutivo primario nella formazione della società e del suo mantenimento in essere a tal punto da essere stata così individuata dal nostro ordinamento giuridico.

Nel corso di questi ultimi anni si è tuttavia assistito ad un progressivo fenomeno di depauperamento, anche culturale, della famiglia e di ciò che ha sempre rappresentato. Ed è un fatto demograficamente acclarato che anche il numero dei suoi componenti si è andato riducendo col tempo. A determinare questo fenomeno di impoverimento sostanziale della famiglia hanno concorso molte circostanze e diversi fattori: l'aumento delle separazioni tra i coniugi, l'impossibilità di mantenere gli anziani all'interno del nucleo familiare, e, soprattutto, il calo della natalità, in certe aree geografiche così significativo che ha reso l'Italia il Paese al mondo con il minor numero, in percentuale, di bambini.

Quanto finora descritto ha contribuito ad avviare un profondo mutamento del contesto sociale i cui effetti appaiono per molti versi drammatici. Per la prima volta nella storia del nostro paese il numero degli anziani rischia di superare quello dei giovani, giovani che costituiscono la forza lavoro determinante della nostra nazione, il nostro stesso futuro.


Premesso che non è questa la sede adatta per analizzare le cause che hanno determinato in l'Italia questa particolare condizione socio-demografica, non riscontrabile nel resto d'Europa, dove la denatalità non costituisce fenomeno di entità così allarmante, è però necessario rilevare che in questo ultimo decennio si sono verificati una serie di fattori che hanno pesantemente compromesso il significato ed il valore della famiglia all'interno del contesto sociale. Una delle cause principali di questi mutamenti è da attribuirsi ad una mancata, significativa, azione di tutela e sostegno da parte degli organismi istituzionali.

Nonostante si sia sviluppato in tal senso un articolato dibattito, culturale e politico, infatti, che nei fatti ha riconosciuto un valore determinante e superiore all'istituto famiglia, tale riconoscimento non ha comportato conseguentemente lo sviluppo di una politica diretta ed organica finalizzata al suo sostegno e alla sua tutela, né una politica che adeguasse altresì norme ormai obsolete alla nuova realtà sociale che la famiglia sta vivendo.

E dunque fondamentale colmare questa lacuna e definire una serie di interventi che vadano oltre le mere dichiarazioni di intenti e forniscano invece un effettivo sostegno ad un istituto la cui formazione è definita dalla nostra Costituzione come diritto fondamentale dell'individuo.

RELAZIONE

“INTERVENTI A TUTELA E SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA”.



Nello specifico, la presente P.d.L. riconosce la famiglia come istituzione fondata sul matrimonio civile o religioso e ne riconosce la specificità di soggetto giuridico autonomo, punto di incontro e sviluppo tra e delle diverse generazioni di individui; predispone precisi interventi a favore della presenza dell'anziano nella famiglia, e predispone inoltre programmi di sostegno per le famiglie tra i cui membri ci siano handicappati, tossicodipendenti, malati gravi; tutela la maternità, elaborando incentivi alla procreazione e definendo progetti di sostegno alle ragazze madri; disciplina interventi a favore delle giovani coppie che intendono sposarsi e delle famiglie con prole che intendono acquistare la prima casa; riconosce la libertà della famiglia nella scelta dell'educazione scolastica da impartire ai figli, promuovendo nuovi sistemi educativi per la prima infanzia.

Questa PdL impegna inoltre la Regione ad attuare politiche d'indirizzo volte a garantire la flessibilità degli orari per la fruizione dei servizi pubblici e per quanto possibile, anche in accordo con i sindacati, degli orari lavorativi.

Per la prima volta viene creato un Albo degli Amministratori di Sostegno, così come da Legge 6/2004, a tutela delle persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, e viene previsto il Difensore Civico per la famiglia con il compito di racciordare gli interventi a livello locale con quelli della regione e vigilare su tutte le attività riguardanti la famiglia.



2. La Regione con la presente legge, promuove il servizio pubblico alla famiglia, predispone e attua iniziative e procedimenti mirati alla tutela dei componenti della famiglia, attraverso una organica e mirata politica sociale per tutelare e sostenere il diritto della famiglia al libero svolgimento delle sue funzioni, ritenendola l'ambito più importante in cui si forma e si sviluppa la personalità dell'individuo. La Regione, a tal fine, nel rispetto delle convinzioni etiche dei cittadini, tutela la vita in tutte le sue fasi con particolare attenzione alla gestante, al periodo prenatale e all'infanzia, favorisce la maternità e la paternità consapevoli, la solidarietà tra le generazioni e la parità tra uomo e donna, sostiene la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, persegue la tutela della salute dell'individuo nell'ambito familiare, attua attraverso l'azione degli Enti locali, politiche sociali, sanitarie, economiche e di organizzazione dei servizi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia. Si intende per servizio pubblico alla famiglia ogni attività, resa con le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, da strutture pubbliche o private, senza fini di lucro, che rispettino i criteri e gli standard fissati dalle leggi e dagli atti di programmazione regionale.

1. La regione Campania, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 32, 37, 38 e 47 della Costituzione e della Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989), riconosce e sostiene come soggetto sociale essenziale la famiglia fondata sul matrimonio in qualità di istituzione primaria per la nascita, la cura e l'educazione dei figli e per l'assistenza ai suoi componenti. Ai fini degli interventi della presente legge il concetto è considerato componente della famiglia. Detti interventi vengono estesi anche alle persone unite da vincoli giuridici di parentela, adozione o affinità.

Finalità

Articolo 1



1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la regione, nell'esercizio della propria attività di indirizzo, coordinamento e programmazione, persegue i seguenti obiettivi:

a) garantire il diritto di ciascuno a formare un nuovo nucleo familiare, rimuovendo ostacoli di ordine abitativo, lavorativo ed economico;

b) riconoscere e promuovere il valore della maternità e della paternità, incoraggiando la procreazione libera e consapevole anche mediante interventi volti a superare eventuali limitazioni di carattere economico e sociale;

c) salvaguardare la gravidanza e il nascituro dal momento del concepimento al parto, attivando i servizi atti a soddisfare le esigenze, anche di ordine psicologico, dei genitori ed a prevenire le cause che possono indurre la madre ad interrompere la gravidanza;

d) corrispondere i genitori nella cura e nell'educazione dei figli e nella formazione della loro personalità sotto l'aspetto psicologico, sociale e culturale;

e) garantire ai pazienti ricoverati presso presidi ospedalieri pubblici e privati il benessere psicofisico e la continuità del rapporto con i propri familiari, anche attraverso la promozione ed il sostegno di appositi servizi;

f) realizzare una diffusa informazione sulle modalità relative all'affido ed all'adozione nazionale ed internazionale e sostenere le famiglie che accolgono i minori, promuovendo e sostenendo le iniziative tese all'adozione di bambini disabili;

g) assicurare la tutela, l'assistenza e la consulenza a favore dei componenti del nucleo familiare che subiscono maltrattamenti, in particolare dei minori vittime di abusi e di violenza sessuale o di altro tipo;

h) sviluppare iniziative di solidarietà ai nuclei familiari composti da almeno sei persone o nel cui nucleo sono presenti diversamente abili finalizzate ad agevolare il loro mantenimento nell'ambito familiare;

i) attivare servizi che facilitino la permanenza dell'anziano all'interno del nucleo familiare per incrementare i rapporti intergenerazionali;

l) riconoscere il valore sociale del lavoro domestico, in quanto essenziale per la vita delle famiglie e per la società, proteggendone lo svolgimento mediante la stipula di specifici contratti di assicurazione contro i rischi infortunistici;

m) rendere compatibili, anche attraverso l'estensione e la diversificazione dei servizi, le esigenze derivanti dagli impegni di studio e di lavoro dei coniugi con quelle connesse alle responsabilità familiari e promuovere le pari opportunità e la piena condivisione del carico del lavoro domestico e di cura dei figli tra donne e uomini;

n) tutelare e promuovere i diritti delle persone e delle famiglie immigrate e quelli delle famiglie dei lavoratori emigrati di ritorno che presentano gravi difficoltà di inserimento sociale;

o) definire gli standards dei servizi residenziali per minori;

p) assicurare la realizzazione da parte degli enti locali di iniziative finalizzate al sostegno ai nuclei familiari di persone immigrate per consentire l'inserimento nel ciclo scolastico-educativo dei minori;

q) rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale, allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del fanciullo.

Articolo 2 Obiettivi

Consiglio Regionale della Campania



1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta di cui al successivo articolo 7, individua:
 - a) i soggetti ammessi ai finanziamenti relativi alle singole misure previste dalla presente legge;
 - b) le modalità e i tempi di presentazione delle relative domande;
 - c) i criteri per la concessione dei finanziamenti alle famiglie, con riferimento alla composizione nucleo familiare.
2. La Giunta regionale, entro i termini di cui al comma precedente, determina:
 - a) le modalità di coinvolgimento delle famiglie nel campo delle azioni socio-assistenziali;
 - b) il coordinamento delle azioni di cui alla presente legge con il Piano socio-assistenziale regionale e i relativi strumenti attuativi di zona.
3. Il piano di riparto dei finanziamenti di cui alla presente legge è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 luglio di ogni anno.
4. I compiti attuativi di cui alla presente legge sono attribuiti dalla Giunta regionale a un competente servizio attestato presso la Presidenza.

Modalità attuative

Articolo 3

Consiglio Regionale della Campania



1. La Regione:

a) valuta, nella definizione delle politiche regionali, comprese quelle tariffarie e dell'accesso ai servizi, la differente situazione economico-sociale derivante alle famiglie dal numero dei componenti a carico dei produttori di reddito;

b) modula le politiche fiscali di sua competenza anche tenendo conto del criterio di cui alla lettera a);

c) incentiva e sostiene, anche economicamente, gli enti locali singoli e/o associati, nonché le aziende sanitarie e di trasporto che definiscono qualificate iniziative in attuazione della presente legge;

d) crea forme di integrazione tra servizi pubblici, iniziativa privata, reti informali di solidarietà, strutture di privato sociale, attraverso una azione di coordinamento, di controllo e di indirizzo svolta dalle strutture pubbliche.

Criteri generali di valutazione degli interventi

Articolo 4

Consiglio Regionale della Campania



1. La Regione riconosce il diritto della famiglia ad una abitazione adeguata alle sue esigenze. 2. Attua interventi programmatici che prevedono la progettazione di nuove abitazioni, il recupero di quelle già esistenti, anche mediante l'utilizzo di abitazioni tenute disabitate, nel rispetto delle esigenze generali e familiari, con particolare riguardo alle famiglie di nuova formazione, alle famiglie numerose, alle famiglie con prole.

3. Predispone programmi volti a facilitare l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa, nonché l'offerta di abitazioni in locazione mediante:

a) la concessione di garanzia sussidiaria o di contributi a parziale copertura degli interessi su mutui edilizi e fondiari, stipulati con istituti di credito convenzionati, per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa;

b) la stipula di apposite convenzioni con istituti finanziari, assicurativi e previdenziali, per incentivare l'offerta di alloggi in locazione nei comuni ad elevata tensione abitativa.

Diritto all'abitazione

Articolo 5



Consiglio Regionale della Campania



Articolo 6
Interventi finanziari a tutela del diritto di abitazione

1. La regione Campania concede finanziamenti a tasso e condizioni agevolate, consistenti in un contributo per l'abbattimento del tasso d'interesse pari al 75% del tasso di riferimento per una durata decennale e fino ad un importo massimo di Euro 60.000,00 (sessantamila) del mutuo per l'acquisto per la prima casa, a favore di:
- a) coppie che dichiarano di voler contrarre matrimonio entro i sei mesi successivi dalla richiesta o che hanno contratto matrimonio massimo da sei mesi;
- b) persone sole con figli;
- c) gestanti sole;
- d) genitore solo con figli minori a carico;
2. Possono usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1, del presente articolo i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti sia oggettivi che soggettivi:
- a) non essere proprietari di alloggi;
- b) non aver ottenuto altre agevolazioni di carattere pubblico per gli stessi scopi;
- c) individuazione dell'alloggio, che deve avere le caratteristiche di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
3. Sono concessi, altresì, ai medesimi soggetti di cui al comma 1, cosiddetti prestiti di famiglia, consistenti in finanziamenti da restituire secondo piani di rimborso concordati, senza interessi a carico del mutuatario, che si trovano in situazione di temporanea difficoltà economica, per spese attinenti tutte le necessità della vita familiare, compreso il pagamento degli affitti, purché in possesso di un reddito complessivo non superiore a euro 25.000,00. L'onere degli interessi è a totale carico della Regione. I suddetti finanziamenti vengono concessi per una durata massima di 10 anni e sono commisurati fino ad un importo massimo di euro 40.000,00.
4. Per l'attuazione del presente articolo è costituito un apposito fondo finalizzato all'abbattimento parziale del tasso d'interesse per le agevolazioni di cui al comma 1 e l'abbattimento totale per le agevolazioni di cui al comma 3. Le modalità d'indirizzo e gestione di tale fondo sono disciplinate da apposite convenzioni tra la regione e gli Istituti e le aziende di credito operanti in Campania entro il 31 dicembre di ogni anno. La Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dà attuazione alle misure previste dal presente articolo, attraverso la determinazione dello schema di convenzione, precisando le categorie di spese ammissibili al finanziamento, le modalità di erogazione e la documentazione per ottenerli.
6. Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 4 determinano l'entità dei finanziamenti resi disponibili e fissano le modalità di determinazione del tasso d'interesse per le operazioni di prestito di cui al presente articolo. A tal fine la regione pone a carico del proprio bilancio gli importi necessari a finanziare il fondo di abbattimento tassi per i finanziamenti effettuati dagli Istituti di credito ai sensi dei commi 1 e 3.



7. Nelle convenzioni sono definite altresì
a) tempi e modi di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l'accesso ai finanziamenti e la documentazione necessaria;
b) le procedure per l'esame delle domande;
c) i tempi per l'istruttoria e per la concessione del finanziamento;
d) le condizioni di garanzia a carico del fondo di garanzia;
e) le modalità di rendicontazione della quota di interessi debitori a carico del fondo abbatimento interessi;
f) le garanzie richieste per l'accesso al fondo.
8. In caso di estinzione anticipata del mutuo da parte del beneficiario, cessa l'erogazione del mutuo residuo.
9. Al fine di accelerare e di semplificare, la procedura di accesso, al mutuo viene individuato, secondo le procedure di legge, l'Istituto di credito erogante. La scelta avviene mediante comparazione e contemporaneo, della migliore offerta in termini finanziari di garanzia, di efficacia, di sicurezza e tempestività nell'adempimento dei carichi istruttori e di presenza sul territorio regionale.
10. I soggetti di cui al comma 1 per fruire dei benefici previsti non devono aver percepito cumulativamente un reddito complessivo superiore a euro 25.000,00. I limiti di reddito e l'entità dei contributi previsti nel presente comma sono rideterminati ogni due anni, dalla Giunta regionale, secondo le indicizzazioni del costo della vita stabilito dall'ISTAT.
11. Se i soggetti di cui ai commi 1 e 3 non hanno sufficienti garanzie per poter accedere ai finanziamenti di cui al presente articolo, la regione su richiesta dell'Istituto di credito e fermi restando il possesso degli altri requisiti concedono l'ideuzione gratuita a garanzia dell'obbligazione delle somme oggetto del mutuo.
12. Per l'accesso alla prima casa per i soggetti di cui al comma 1, la regione, nei programmi di edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata, prevede una riserva pari al trenta per cento degli alloggi costruiti per la locazione, per l'assegnazione in proprietà indivisa o in proprietà individuale.
13. La percentuale di riserva individuata al comma 12, è riferita alla assegnazione e alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali sono assegnati secondo apposite graduatorie speciali.

1. I soggetti privati che riservino alloggi costruiti o ristrutturati alla locazione od alla vendita a coppie che intendano contrarre matrimonio, beneficino, relativamente agli alloggi riservati, di una riduzione degli oneri di concessione pari la metà della somma dovuta.

Riduzione degli oneri di concessione

Articolo 7

Consiglio Regionale della Campania





Articolo 8

Consulta per la famiglia

1. Presso il Consiglio regionale della Campania è istituita la Consulta per la famiglia. La Consulta per la famiglia è organismo consultivo della regione Campania, ad esso competono:
- attività di studio e programmazione dei fenomeni rilevanti per la famiglia;
 - attività di studio e programmazione degli interventi relativi ai seguenti settori: natalità, minori, anziani, lavoro, istituzioni sociali, abitazione, educazione, handicap;
 - predispersione dei progetti di formazione professionale degli operatori impegnati nelle attività di sostegno alla famiglia;
 - omogeneizzazione dello sviluppo dei consuntori familiari;
 - la creazione di un centro unico di elaborazione e conservazione dei dati riguardanti la famiglia.
2. La Consulta è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, o suo delegato, ed è costituita da:
- l'Assessore regionale al ramo o da un suo delegato;
 - due Consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale;
 - tre rappresentanti designati dalle associazioni di famiglie costituite ed operanti nell'ambito della sfera delle politiche familiari;
 - un rappresentante designato dalle cooperative o altre formazioni di autorganizzazione dei servizi sanitari, educativi, di formazione professionale, di scuole per genitori, di servizi culturali, sociali o assistenziali tra le famiglie;
 - un rappresentante designato dalle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato iscritte nei registri regionali;
 - due rappresentanti, di cui uno dei comuni ed uno delle province che abbiano delegato ad uno specifico assessore le competenze relative alla promozione e all'attuazione delle politiche familiari, designati rispettivamente dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dall'Unione Piccole Imprese (UPI)
 - un rappresentante designato dalla Commissione regionale pari opportunità;
 - una coppia di coniugi designata dal forum per le Associazioni familiari della Campania, che esercita la vice - presidenza dell'organismo;
 - un rappresentante designato dalle aziende Sanitarie locali regionali.
3. Partecipa alla Consulta, senza diritto di voto, il dirigente del servizio regionale competente; le relative funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dal servizio regionale competente.
4. La Consulta è costituita con decreto del Presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica sino alla scadenza della legislatura.
5. Ai componenti della Consulta è corrisposto per ogni seduta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio determinato con le modalità stabilite dalle vigenti leggi.



Articolo 9

Interventi a favore delle famiglie in stato di bisogno economico

1. La Regione adotta specifiche politiche sociali mirate alle famiglie in stato di bisogno economico, agendo anche sui fattori familiari che possono costituire cause di rischio e di povertà o di deprivazione.
2. A tal fine la Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le Province:
 - a) stabilisce i criteri, i metodi e gli strumenti idonei a rilevare ed a valutare la povertà economica e in genere, le situazioni di deprivazione materiale e sociale suscettibili di essere affrontate con aiuti economici e ad identificare le caratteristiche delle situazioni di povertà e di deprivazione, non solo come condizioni statiche, ma anche come processo sociale; b) determina la soglia minima complessiva di risorse che costituiscono "il minimo di sopravvivenza", in considerazione delle tipologie familiari, della composizione qualitativa e quantitativa del nucleo familiare e dei fattori ambientali.
3. La Giunta regionale, sulla base delle rilevazioni e delle determinazioni, di cui al comma 1, nella delibera di cui al comma 2, progetta, altresì, un sistema di interventi che, prevedendo anche l'utilizzo del privato sociale, del volontariato e delle reti informali di solidarietà consentirà annualmente di:
 - a) organizzare gli interventi;
 - b) offrire programmi personalizzati di aiuto per ogni specifica situazione di povertà e di deprivazione, considerata nei suoi aspetti e nelle sue dinamiche specifiche;
 - c) promuovere compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale il raggiungimento per ogni famiglia del minimo di sopravvivenza con l'attribuzione di risorse idonee a consentire una esistenza libera e dignitosa.
4. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 2, la Regione, sentite le Province, seleziona e indica i settori prioritari e le situazioni che l'intervento delle strutture pubbliche deve privilegiare e quelli da attribuire, con sostegni e incentivazioni al privato sociale, anche con la creazione di mense e empori sociali gestiti da Cooperative sociali riconosciute dalla regione.
5. E' altresì inserito nel programma d'interventi di cui ai commi 2 e 3, la disciplina dell'assegno di maternità e l'entità dello stesso da erogare ai soggetti di cui al presente articolo. L'assegno verrà corrisposto al Comune di residenza. L'istanza viene presentata dall'interessata al Comune di residenza che, entro 30 giorni, istruisce la pratica e la trasmette agli Uffici regionali competenti i quali provvedono, a loro volta, entro i successivi trenta giorni alle rimesse economiche al Comune competente.
6. Il progetto di sistema d'interventi previsto dal presente articolo e deliberato dalla Giunta regionale, costituisce orientamento direttivo vincolante per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative da parte degli Enti locali. Il progetto può essere inserito in sede di approvazione del Piano socio-assistenziale.

7. L'ordine di priorità degli aventi titolo alle provvidenze di cui al presente articolo è determinato sulla base del quoziente familiare che è stabilito secondo i seguenti criteri:
- a) reddito complessivo;
 - b) numero dei componenti della famiglia;
 - c) presenza nel nucleo familiare di:
 - soggetti portatori di handicap;
 - anziani convivente non autosufficiente;
 - soggetti in situazione di particolare disagio psico-fisico.





Articolo 10

Associazioni per la famiglia

1. La Regione, nell'ambito di un programma articolato di interventi incentiva lo sviluppo delle istituzioni sociali di sostegno alla famiglia anche mediante incentivi economici e facilitazioni giuridiche a favore di associazioni e comunità che operano a questo fine.

2. Le associazioni di volontariato, aventi come scopo statutario l'accoglienza e la tutela della vita e della maternità ed iscritte all'albo regionale di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul volontariato) possono, previa stipula di idonea convenzione con le Aziende regionali sanitarie competenti, essere presenti in forma stabile nei consultori e nelle strutture socio-sanitarie.

3. I consultori familiari istituiti da parte di soggetti non istituzionali, senza scopo di lucro ed autorizzati ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei consultori familiari), con finalità sociali, sanitarie, assistenziali, svolgono una funzione pubblicamente rilevante e sono sostenuti dalla regione e dagli altri enti pubblici.

4. La Regione riconosce le associazioni familiari operanti da almeno tre anni sul territorio ed i cui scopi coincidano con quelli della presente legge come interlocutori nella determinazione delle scelte di programmazione e di intervento in favore della famiglia.

5. La Regione predispone un programma di controllo delle attività poste in essere dalle associazioni in oggetto.

6. La Regione garantisce la partecipazione delle organizzazioni sociali aventi come base aggregazioni di famiglie o comunque associazioni aventi come finalità la promozione ed il sostegno della famiglia nella fase di predisposizione e di verifica della programmazione regionale e locale.

1. La Regione e gli enti locali provvedono a mettere a disposizione delle famiglie, anche non riunite in associazioni, luoghi per lo svolgimento di incontri ed attività ricreative che favoriscano l'integrazione interfamiliare.

Luoghi per l'integrazione interfamiliare

Articolo 11

Consiglio Regionale della Campania



1. È istituito presso questa regione il "Difensore Civico per la famiglia", con il compito di raccomandare gli interventi a livello locale e di vigilare su tutte le attività riguardanti la famiglia.

Difensore Civico per la famiglia

Articolo 12

Consiglio Regionale della Campania



1. La Regione s'impegna, anche di concerto con le altre regioni, a facilitare il raggiungimento familiare dei componenti, che costituisce diritto fondamentale della famiglia. Particolare attenzione è rivolta:
- a) alle famiglie di nuova formazione ed a quelle in cui siano presenti soggetti handicappati o portatori di devianze;
 - b) alle famiglie di lavoratori emigrati, tra i cui membri è comunque facilitata la comunicazione;
 - c) alle famiglie in cui siano presenti anziani.
2. Compatibilmente con le esigenze della giustizia, devono essere altresì agevolati i contatti del detenuto con la propria famiglia.

Diritto al raggiungimento familiare

Articolo 13



1. La Regione incentiva, nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana approvati dai comuni, la realizzazione di strutture destinate ai servizi della famiglia previsti nella presente legge.

Strutture destinate ai servizi della famiglia

Articolo 14

Consiglio Regionale della Campania



1. La Regione istituisce il Fondo regionale per la famiglia con contributi volontari di privati, associazioni, ditte, enti pubblici.
2. La Regione, attraverso il Fondo attua la politica di sostegno alla famiglia e predispone specifici interventi ad hoc.
3. La Regione s'impegna a richiedere al Governo la defiscalizzazione delle somme versate al Fondo.

Fondo regionale per la famiglia

Articolo 15

Consiglio Regionale della Campania



1. La Regione predispone politiche d'indirizzo rivolte agli enti locali che abbiano ad oggetto la flessibilità degli orari di asili, scuole, uffici pubblici, strutture sanitarie allo scopo di rispondere alle diverse esigenze sociali delle famiglie, con particolare riferimento a quelle mono - parentali.

Politiche d'indirizzo rivolte agli enti locali

Articolo 16

Consiglio Regionale della Campania



1. La Regione, nell'ambito della legislazione regionale vigente in materia, promuove accordi tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni economiche o gli enti pubblici per l'inserimento nei rapporti di lavoro di clausole che consentano periodi di sospensione lavorativa per ragioni di assistenza domiciliare e familiare e per esigenze educative dei figli.

2. Tali accordi prevedono speciali modalità ed orari di svolgimento delle prestazioni lavorative, al fine di rendere compatibile il lavoro con accertate e particolari necessità di assistenza familiare.

Accordi sindacali

Articolo 17

Consiglio Regionale della Campania



1. Il Consiglio regionale istituisce l'albo degli "amministratori di sostegno" aventi i requisiti stabiliti dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6 da porre a disposizione dei giudici tutelari operanti su tutto il territorio regionale.

2. L'albo viene aggiornato ogni due anni e viene inviato, regolarmente, per competenza presso tutte le sedi di Corte d'appello della regione.


3. Sono inseriti di diritto nell'albo degli "amministratori di sostegno" tutti i difensori civici comunali e provinciali della regione.

4. L'albo è tenuto a cura del difensore civico regionale.

Albo amministratori di sostegno

Articolo 18

Consiglio Regionale della Campania



1. La Giunta Regionale provvede, con successivi regolamenti, ove richiesti o necessari, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a dare concreta attuazione agli interventi di cui alla presente legge.

Regolamenti

Articolo 19

Consiglio Regionale della Campania



1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana il regolamento di attuazione della presente legge.
2. Tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate se precedenti alla stessa e nulle se successive, in mancanza di una formale sua revisione.

Norma attuativa

Articolo 20

Consiglio Regionale della Campania



1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Dichiarazione d'urgenza

Articolo 21

Consiglio Regionale della Campania

